

DETERMINA NR. 5 Maranello, 22/03/2011

Prot. N. 404

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI PROGETTAZIONE INTERNA OPERE PUBBLICHE DI CUI ALL'ART.92 DEL D.LGS 163/2006-APPROVAZIONE.

Richiamata la propria determinazione nr.3 del 09/01/2008 con la quale è stato approvato il regolamento per la ripartizione degli incentivi di progettazione interna, ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006 e s.m., per le opere pubbliche gestite dalla società Maranello Patrimonio s.r.l.;

Premesso:

- che con D.Lgs. 12 aprile 2006 nr.163 (cd. "Codice degli appalti") é stata sostituita la Legge 109/94, prevedendo, in particolare, all'art.92 comma 5 che <<Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art.93 comma 7, è ripartita per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.>>;

- che si é assistito negli ultimi anni ad una intensa e caotica normativa relativamente alla percentuale massima dell'incentivo per la progettazione interna, di cui all'art. 92, d.lgs. 163/2006, sopra citato, che risulta essere così riassumibile:

1) Con il D.L. 112/2008, art. 61, comma 8, l'incentivo era stato tagliato dal 2% allo 0,5% a decorrere dal primo gennaio 2009;

2) L'incentivo al 2% era stato quindi reintrodotta con la Legge 201/2008 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23 ottobre 2008 n. 162, (recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997).

3) Con l'articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 é stato introdotto il comma 7bis all'art. 61 del D.L. 112/2008, abbassando nuovamente l'incentivo dal 2% allo 0,5%, ponendo il problema della retroattività, cioè dell'importo da riconoscere alle opere avviate prima del gennaio 2009.

A tal riguardo:

- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 36 del 23 dicembre 2008, a proposito dell'art. 61, comma 8, del D.L. n.112/2008 dice, testualmente <<"Comma 8 - incentivo per la progettazione: la percentuale del 2% dell'importo posto a base di gara

prevista come corrispettivo o incentivo per la progettazione ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 viene destinata per lo 0,5% alla finalità di incentivo individuata dalla norma de qua e per l'1,5% al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Si rinvia a successiva comunicazione l'indicazione degli estremi del capitolo. La riduzione del compenso incentivante, operante a partire dal 1° gennaio 2009, si ritiene debba trovare applicazione a tutti i compensi comunque erogati a decorrere dalla predetta data e non solo ai lavori avviati dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina. Di conseguenza, la riduzione va applicata con riferimento a tutta l'attività progettuale non ancora remunerata a tale data, anche in presenza di contratti integrativi definiti secondo la previgente disciplina. Il tenore letterale della norma, infatti, laddove parla di destinazione a decorrere dal primo gennaio 2009, appare indicativo di una precisa volontà del legislatore in tal senso.

La disposizione, nella parte in cui prevede la riduzione della percentuale da corrispondere al personale per le predette finalità incentivanti, ha portata generalizzata e opera con riferimento alle pubbliche amministrazioni cui si applica il citato decreto legislativo. Si evidenzia però che - secondo quanto previsto dal comma 17 - gli enti territoriali, gli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale non devono procedere al suddetto versamento. Pertanto, si ritiene che le suddette economie di spesa debbano incidere in termini positivi sui rispettivi saldi di bilancio>>>;

- di opposto avviso, la Circolare ANCI, prot. n. 1001, del 12 novembre 2008, che fornisce le seguenti indicazioni: "In merito si ritiene che la riduzione della percentuale sia da considerarsi come un'economia di spesa da rilevare già in sede di incarico al personale interno. In altre parole, all'interno del quadro economico dell'opera, dovrà essere prevista l'incentivazione ex art. 92, comma 2, del d. lgs n. 163/2006 direttamente nella misura massima dello 0,5%. Non corrisponderebbe ad economicità finanziare la percentuale complessiva (2%), per rilevare solo in sede di rendiconto di gestione l'economia, peraltro spendibile solo l'anno o gli anni successivi in sede di applicazione di avanzo di amministrazione. Occorre poi precisare che la norma trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2009, e dunque con riferimento alle attività di cui all'art. 92 del d. lgs n. 163/06 poste in essere successivamente al 31 dicembre 2008. Si consiglia, pertanto, agli Enti di approvare entro l'anno i progetti esecutivi delle opere pubbliche previste nel piano annuale delle opere. (...) Si ritiene che i compensi erogati a decorrere dal 1 gennaio 2009, ma relativi ad attività realizzate prima di tale data, siano assoggettati alla previgente disciplina>>>";

4) L'art. 35 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 (cd. Collegato al lavoro) ha abrogato il comma 7 bis dell'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per cui a decorrere dal 24 novembre 2010 viene ripristinata la percentuale del 2% per gli incentivi di progettazione;

Dato atto:

- che oggi la questione sembra definitivamente superata con il ripristino del 2%, anche se resta il problema di determinare la disciplina applicabile ai lavori attualmente in corso;
- **che** la magistratura contabile, in particolare la Sezione autonomie della Corte dei conti (cfr. deliberazione n. 7/2009, che conferma la deliberazione n. 40/2009 Corte dei Conti Lombardia), ha ritenuto che la riduzione dell'incentivo allo 0,5% massimo dovesse valere solo per le progettazioni affidate ai tecnici successivamente alla data dell'01.01.2009, ritenendola non retroattiva;
- che in base al principio dell'irretroattività, tutti gli incarichi di progettazione interna affidati dal 1° gennaio 2009 al 23 novembre 2010 (prima dell'entrata in vigore del collegato alla finanziaria) dovrebbero essere pagati allo 0,5% nel massimo;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr.6 del 25/01/2011 avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento per la ripartizione degli incentivi di progettazione interna di cui all'art.92 del D.Lgs 163/2006 e contenente mandato al Sindaco di approvare anche per la società Maranello Patrimonio s.r.l. il regolamento per la costituzione e ripartizione dell'incentivo di progettazione delle opere pubbliche.

Ritenuto opportuno modificare il regolamento in oggetto con riferimento ai seguenti argomenti: inadempimento delle prestazioni, partecipazione del personale amministrativo nella ripartizione degli incentivi di progettazione, R.U.P. e suo delegato/sostituto tecnico;

Visto il "Regolamento per la costituzione e ripartizione dell'incentivo di progettazione opere pubbliche" predisposto dal Direttore Generale della società Maranello Patrimonio s.r.l., allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, ma materialmente depositato agli atti presso la Segreteria Front Office della società patrimoniale;

Dato atto che l'assemblea dei soci della Maranello Patrimonio s.r.l., sentito il parere del Collegio Sindacale, ha approvato nella seduta del 01/02/2011 il regolamento sopraccitato;

Visto:

- il Piano Dettagliato degli Obiettivi per l'anno 2011 predisposto dal Direttore Generale del Comune di Maranello ai sensi dell'art. 108 del T.U. 267/2000 ed approvato con decreto n.60 del 02/02/2011, comprensivo anche del Piano Dettagliato degli Obiettivi per l'anno 2011 della società Maranello Patrimonio s.r.l.;
- la deliberazione della Giunta Comunale nr.11 del 15/02/2011 con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione e la gestione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2011;

Visto lo statuto della società

Tutto ciò premesso, l'Amministratore Unico

D E T E R M I N A

1) di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il nuovo *Regolamento per la costituzione e ripartizione dell'incentivo di progettazione opere pubbliche*, di cui all'art.92 del D.Lgs. 12 aprile 2006 nr.163, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale ma materialmente depositato agli atti presso la Segreteria Front Office della società patrimoniale;

2) di dare atto che il presente regolamento sostituisce in toto quello approvato con propria determinazione nr.3 del 09/01/2008;

L'Amministratore Unico
(Rodolfo Biolchini)